



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 42 del R.D. 2537/1925, come modificato dalle deliberazioni del Consiglio del 21 novembre 2011 (art. 5, comma 2) e del 19 marzo 2012 (art. 9, comma 2).

1 - Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato, ai sensi dell'art. 36 del R.D. 2537/1925, anche con comunicazione a mezzo posta elettronica.
2. Il Consiglio può disporre una convocazione permanente, fissandone luogo, periodicità e orario. In tal caso, qualora una riunione del Consiglio sia fissata in luoghi e/o tempi diversi da quelli di convocazione ovvero non abbia luogo, sarà cura del Presidente, sentito il Segretario, darne comunicazione ai consiglieri con preavviso non inferiore a 24 ore.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti previsti dall'ordinamento.
4. Gli iscritti, fatta salva la circostanza di argomenti di carattere deontologico o che il Presidente ritenga comunque opportuno trattare in forma riservata, possono assistere alle riunioni del Consiglio in qualità di uditori.
5. Alle riunioni, su invito del Consiglio, può assistere il personale dipendente.

2 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno, stilato dalla segreteria su indicazione del Presidente, deve essere reso disponibile ai consiglieri con almeno 24 ore di anticipo sulla riunione, salvo i casi di motivata urgenza. Successivamente a tale termine esso può essere modificato e/o integrato solo in considerazione di eventi e/o argomenti non precedentemente valutabili.
2. Al fine di preservare la riservatezza degli interessati, qualora l'ordine del giorno sia oggetto di divulgazione, riferimenti che consentano l'identificazione di iscritti all'Albo potranno essere omissi.

3 - Organizzazione del Consiglio

1. La prima riunione di un neoletto Consiglio è presieduta, fino all'elezione del Presidente, dal consigliere più anziano per iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trento; le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere più giovane. Il Presidente, una volta eletto, propone le candidature al ruolo di Segretario e Tesoriere.

2. A norma dell'art. 35 del R.D. 2537/1925 il Consiglio può eleggere, oltre alle cariche istituzionali previste, un Vice Presidente.

4 – Attività dei Consiglieri

1. Fatte salve le attribuzioni istituzionali del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, i consiglieri hanno la più ampia facoltà di iniziativa, proposta, interrogazione ed approfondimento da esercitarsi nell'ambito delle riunioni del Consiglio.

2. Uno o più consiglieri possono essere delegati, nei limiti di volta in volta stabiliti dal Consiglio, all'approfondimento di specifici impegni o questioni. Essi sono tenuti a riferire scrupolosamente al Consiglio sull'attività svolta. Ai consiglieri, se autorizzati dal Consiglio e su presentazione di apposita domanda, spettano il rimborso chilometrico in ragione di $\frac{1}{4}$ del prezzo della benzina super, nonché il rimborso delle spese sostenute purché attinenti e debitamente documentate.

3. I consiglieri possono prendere visione di tutti gli atti relativi ad argomenti trattati nelle riunioni del Consiglio di cui fanno parte. L'estrazione di copia è consentita esclusivamente con l'assenso congiunto di Segretario e Presidente. L'accesso ad atti diversi da quelli sopra specificati avviene in conformità al regolamento sull'accesso agli atti.

4. L'accesso agli archivi è consentito esclusivamente – oltre che al personale di segreteria nei limiti delle proprie mansioni – al Presidente ed al Segretario. Commette grave infrazione disciplinare il dipendente che consenta ad ogni altro soggetto accesso agli archivi in violazione del presente regolamento.

5 – Gruppi di lavoro

1. Il Consiglio nomina il Gruppo di Lavoro Parcelle (già commissione), che – fatta salva la possibilità di modificarne la composizione - rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso. Composizione e funzionamento della Commissione Parcelle sono definite da apposito regolamento.

2. Il Consiglio può costituire altri gruppi. Ciascuno di essi, facente capo ad un consigliere referente, può essere composto da un numero variabile di iscritti in ragione dell'attività programmata. Ogni gruppo svolge attività di supporto e/o approfondimento all'attività consiliare e, di tale attività, deve relazionare periodicamente al Consiglio; in nessun caso può compiere atti in nome e per conto del Consiglio né impegnare spese a carico dell'Ordine. Le riunioni dei gruppi sono convocate dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, su proposta del referente o di almeno la maggioranza dei componenti il gruppo stesso.

3. Tutti i gruppi di lavoro decadono alla scadenza del mandato consiliare.

6 - Verbale del Consiglio

1. Il verbale dei lavori del Consiglio è redatto dal Segretario e sottoposto ad approvazione entro la terza seduta successiva a quella a cui si riferisce.

2. Il verbale riporta le decisioni del Consiglio, l'esito del voto, e – a richiesta – singole dichiarazioni di voto.

3. Il verbale individua i punti riservati e quelli che possono essere resi pubblici.

4. Le decisioni del Consiglio sono immediatamente esecutive. L'approvazione successiva del verbale non costituisce differimento dell'adozione di atti, provvedimenti o determinazioni del Consiglio.

7 - Deliberazioni del Consiglio

1. Qualora decisioni di particolare rilevanza necessitino di essere rese note alla generalità degli iscritti, è redatta formale delibera da indirizzarsi a tutti gli iscritti che deve recare, oltre ai nomi dei consiglieri presenti ed ai voti favorevoli-contrari-astenuti, la firma del Presidente, del Segretario (o del consigliere facente funzioni in caso di

assenza) e di un consigliere. La delibera non riporta dichiarazioni di voto, che sono trascritte - a richiesta - nel solo verbale.

2. Ogni altra decisione viene annotata nel solo verbale o resa nota con forme individuate di volta in volta dal Consiglio stesso.

8 – Votazioni consiliari

1. Le votazioni avvengono di norma con voto palese. Si procede a votazione segreta su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri presenti.

2. Le decisioni del Consiglio sono assunte a maggioranza semplice, fatti salvi i casi previsti dalla legge o dal presente regolamento per i quali sia richiesta una maggioranza qualificata.

3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Nella trattazione di procedimenti disciplinari, il/i relatore/i del procedimento non ha/hanno diritto di voto.

9 – Compensi

1. Il Presidente e i consiglieri svolgono la propria attività istituzionale, per la quale non hanno diritto ad alcun compenso né rimborso salvo quanto previsto all'articolo 4, a titolo gratuito.

2. I consiglieri che devono percorrere più di 30 km a/r per la partecipazione alle riunioni consiliari hanno diritto ad un rimborso kilometrico pari a $\frac{1}{4}$ del prezzo della benzina (calcolato sulla media trimestrale dei carburanti da tabella del Ministero dello Sviluppo Economico) con una franchigia di 30 km e un tetto massimo di 150 km. Tali importi s'intendono validi per le sole sedute del Consiglio; sono escluse le altre attività e la partecipazione a commissioni consiliari. Il tesoriere provvederà alla liquidazione del rimborso dietro la presentazione di regolare fattura.

3. Il Consiglio può tuttavia disporre compensi per iscritti ai quali fossero affidati compiti particolarmente gravosi esorbitanti l'attività consiliare.

10 – Designazioni

1. Nel procedere alla designazione di iscritti il Consiglio stabilisce preventivamente i criteri di scelta e procede, fatti i salvi casi di motivata impossibilità, nel corso della seduta in cui l'argomento è posto all'ordine del giorno.
2. In nessun caso si darà corso a designazioni che costituiscano occasioni dirette per l'assegnazione di incarichi professionali. Sono fatti salvi i casi di collaudi statici, consulenze tecniche, perizie o arbitrati.
3. Il Consiglio può dare corso a richieste di stralci dell'Albo esclusivamente se queste fissano criteri oggettivi basati su dati essenziali (es. territoriale, anagrafico, alfabetico, etc.) ovvero, limitatamente a quanto reso noto dagli iscritti, su requisiti necessari per lo svolgimento di specifiche attività (es. 494/96, 818/84, abilitazione ai collaudi, etc).

11 – Concorsi

1. I consiglieri possono prendere parte a concorsi la cui valutazione di congruità è operata dal Consiglio solo qualora dichiarino tempestivamente il proprio interesse e, in occasione di ogni trattazione dell'argomento, si allontanino dalla sala del Consiglio.
2. L'istruttoria dei concorsi è affidata dal Presidente ad uno o più relatori. Il nulla osta alla partecipazione degli iscritti è espresso, su proposta del relatore, con delibera consiliare ovvero, qualora a fronte del potenziale interesse di consiglieri venga a mancare il numero legale, con determinazione del Presidente o, in sua assenza, del consigliere relatore.
3. Costituisce comunque causa di incompatibilità alla partecipazione a concorsi l'aver contribuito a redigere o modificare il bando o i suoi allegati nonché l'essere venuti a conoscenza di elementi programmatici rilevanti prima della pubblicazione del bando stesso.
4. La diffida è espressa con formale delibera del Consiglio e notificata al CNAPPC mediante lettera raccomandata.

12 - Riservatezza

1. I consiglieri sono tenuti al segreto riguardo ai contenuti delle discussioni consiliari, alle dichiarazioni di voto, all'espressione di voto.
2. I consiglieri sono tenuti al rispetto del più rigoroso segreto su ogni questione nota in forza della propria funzione sino a che ad essa sia data pubblicità.

13 - Approvazione e modifica del regolamento

1. Il Presente regolamento è redatto in conformità dell'art. 42 del R.D. 2537/1925 ed è stato approvato all'unanimità con delibera di data 05.10.2004.
2. Ogni modifica e/o integrazione successiva dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri nel numero previsto dall'ordinamento.

13 - Rinvio

1. Per quanto non specificatamente previsto dalle norme del presente regolamento si applicano le disposizioni della L. 1937/1925, del R.D. 2537/1925, del D. Lgs. Lgt. 382/1944 e del DPR 328/2001, nonché delle altre leggi vigenti.